



Deliberazione n. 2811 del 6 dicembre 2011

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI
RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALLA
INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO DI DIPENDENZA E
COLLABORAZIONE**

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 – Tipologie di reclutamento del personale

Art. 3 – Reclutamento del personale a tempo indeterminato.

Art. 4 – Reclutamento del personale a tempo determinato.

Art. 5 – Mobilità regionale ed interregionale.

Art. 6 – Conferimento incarichi ai sensi dell'art. 15 *septies* del D.Lgs. 502/92 e smi.

Art. 7 – Conferimento borse di studio e di ricerca

Art. 8 – Rapporti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art. 9 – Mobilità interna

Art. 10 – Riapertura dei termini

Art. 11 - Norma finale e di rinvio

Art. 12 – Disciplina transitoria

Art. 13 - Pubblicizzazione del Regolamento

Art. 1

(Oggetto del regolamento e principi generali)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento delle risorse umane da parte dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania finalizzate - nel rispetto della normativa vigente per il pubblico impiego e delle disposizioni finanziarie in materia nonché degli atti di programmazione regionale ed aziendale e nei limiti della dotazione organica aziendale, della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei correlati vincoli numerici e di spesa - alla instaurazione delle diverse forme di rapporto di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e smi, le procedure di selezione del personale sono ispirate ai seguenti principi:
 - adeguata pubblicità della selezione;
 - modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - accertamento della professionalità richiesta.
3. In particolare, con riferimento a quest'ultimo principio e fatti i casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge, la procedura di selezione che contempla la sola valutazione dei titoli, escludendo prove di esame scritte o pratiche, è sempre integrata da un colloquio, svolto secondo le modalità previste dal presente Regolamento e finalizzato alla verifica del possesso, da parte del candidato, delle capacità e/o professionalità richieste.

Art. 2

(Tipologie di reclutamento del personale)

1. L'ARNAS "Garibaldi" di Catania, ferma restando la possibilità del ricorso preventivo, nei casi previsti dai vigenti CCNL e dagli accordi sindacali aziendali, alla mobilità interna, procede al reclutamento (assunzione) di personale - nel rispetto delle disposizioni di legge, nei limiti numerici e finanziari della dotazione organica dell'Ente e sulla base della programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale - secondo le seguenti modalità:
 - Assunzione a tempo indeterminato;
 - Assunzione a tempo determinato;
 - Assunzione tramite procedure di mobilità regionale ed interregionale;
 - Assunzione tramite conferimento incarico ex art. 15 *septies* D.Lgs. 502/92 e smi;
 - Assunzione tramite conferimento incarico ex art. 15 *octies* D.Lgs. 502/92 e smi.
2. L'ARNAS "Garibaldi" conferisce altresì incarichi per borse di studio o di ricerca, finanziate da aziende private o da Enti e/o istituzioni pubbliche.
3. L'Azienda, infine, ricorre a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed a rapporti di prestazione occasionale in relazione a particolari esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio.

Art. 3

(Reclutamento del personale a tempo indeterminato)

1. Il reclutamento di personale a tempo indeterminato - disposto nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica dell'ARNAS nonché sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni - avviene sempre mediante pubblico concorso, bandito ed espletato dall'azienda ai sensi e secondo le procedure di cui ai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 483 e 484 (personale dirigente) e D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. (personale non dirigente).
2. Per il personale dirigente non medico trova attuazione, in quanto a tutt'oggi vigente, l'art. 42 comma 1 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.
3. I bandi di concorso di cui al presente articolo sono emanati con le procedure e secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e smi. Essi devono indicare anche il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, che non può superare il trenta per cento dei posti messi a concorso. Al bando deve altresì essere allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.
4. Il bando deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana (GURS) – serie concorsi – e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Al bando deve essere data, inoltre, la massima diffusione attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, l'invio alle altre aziende sanitarie della regione e la pubblicazione, sino alla data di scadenza dei termini, sul sito istituzionale dell'ARNAS (www.ao-garibaldi.ct.it).
5. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. Le procedure concorsuali di cui al presente articolo possono essere di norma attivate attivate solo nel caso in cui la procedura di mobilità è andata deserta o non ha individuato alcun soggetto idoneo al trasferimento in relazione ai requisiti specifici di professionalità richiesti dall'Azienda con riferimento al posto da ricoprire.

Art. 4

(Reclutamento del personale a tempo determinato)

1. In presenza di particolari necessità organizzative, l'ARNAS può ricorrere al reclutamento di personale attraverso la instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Le necessità organizzative che legittimano il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato sono quelle riconducibili alle fattispecie stabilite dal diritto comune e, pertanto, fanno riferimento a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutive, anche riferibili all'ordinaria attività di lavoro, così elencate:
 - a) necessità tecniche: temporanea copertura di posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente in presenza di oggettiva e temporanea impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (es. sussistenza del divieto di assumere a tempo indeterminato o procedura concorsuale in itinere);

- b) necessità sostitutive: sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, fino all'effettivo rientro del lavoratore sostituito;
 - c) necessità organizzative: per la realizzazione di specifici obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale ed aziendale;
 - d) necessità produttive: particolari punte di attività o esigenze straordinarie non fronteggiabili con assunzioni a tempo indeterminato o con altre forme di contratto a tempo determinato.
2. Il reclutamento del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato è effettuata: a) mediante utilizzo di graduatorie valide per l'assunzione di personale a tempo indeterminato; b) mediante selezioni pubbliche - per titoli ed esami o per titoli e colloquio - nel caso in cui non esistano valide graduatorie aziendali a tempo indeterminato.
 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. a) (copertura temporanea di posti di dotazione organica per far fronte a necessità tecniche) ed in assenza di valide graduatorie aziendali a tempo indeterminato, l'azienda bandisce una selezione pubblica attraverso procedura concorsuale da espletarsi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
 4. Nelle restanti ipotesi disciplinate dal comma 1 del presente articolo, l'azienda avvia procedure di selezione, di norma per titoli e colloquio, tramite avviso da pubblicare, per un periodo non inferiore a venti giorni, all'albo pretorio, sul sito internet dell'ARNAS www.ao-garibaldi.ct.it e, per estratto su un quotidiano locale. Copia dell'avviso va altresì trasmessa all'Assessorato Regionale della Salute ed alle aziende sanitarie della Regione, per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

Art. 5

(Mobilità regionale ed interregionale)

1. La mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti nella dotazione organica dell'ARNAS si applica previo espletamento delle procedure previste dagli artt. 33, 34 e 34 bis del Decreto Legislativo 165/01 e smi in materia di mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità.
2. In presenza di graduatorie concorsuali in corso di validità è facoltà dell'Azienda, sulla base di motivata valutazione, procedere all'espletamento della procedura di mobilità o attivare lo scorrimento della graduatoria stessa.
3. La partecipazione alla mobilità è riservata ai dipendenti delle aziende e Enti del comparto del personale del SSN di cui al CCNQ del 18/12/2001, lettera 1, e di altre P.A., che risultano essere in servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nel profilo, disciplina o categoria richieste e che abbiano superato il periodo di prova presso la propria amministrazione. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal bando di mobilità anche alla data del successivo ed effettivo trasferimento. La mancanza di tali requisiti comporterà la non ammissione alla procedura di mobilità ovvero, nel caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento la decadenza dal diritto di trasferimento.
4. Qualora il soggetto interessato alla mobilità sia dipendente di altre P.A. non appartenenti al comparto sanità è necessario il nulla osta delle due amministrazioni interessate previa verifica della corrispondenza del profilo, categoria, livello economico e disciplina posseduti rispetto al posto da ricoprire.
5. Rimane ferma la possibilità dell'Azienda di effettuare, all'interno del personale del comparto, mobilità per compensazione, all'interno del Comparto, nel rispetto della

categoria e del profilo professionale di appartenenza dei dipendenti e previo consenso di entrambe le Aziende/Enti interessati, senza l'espletamento della procedura di cui al presente articolo.

6. Ai fini dell'espletamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo l'Azienda provvederà a pubblicare – secondo le procedure di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5 - specifico bando di selezione per titoli e colloquio con l'indicazione del numero dei posti da ricoprire, la disciplina, il profilo, la categoria e ove individuato, lo specifico settore di attività o funzioni.

Art. 6

(Conferimento incarichi ai sensi dell'art. 15 *septies* del D.Lgs. 502/92 e smi.)

1. Ai sensi dell'art. 15 *septies*, commi 1 e 2, del D.Lgs. 502/92 e smi, l'ARNAS può conferire incarichi per l'espletamento di funzioni dirigenziali di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporti di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
2. L'ARNAS può altresì stipulare contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di comprovata competenza, che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che hanno determinato il conferimento dell'incarico.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.
4. Per le specifiche modalità e procedure di conferimento degli incarichi di cui al presente articolo (presupposti, requisiti, pubblicizzazione dell'avviso, modalità di attribuzione, durata, disciplina) si rimanda al regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 455 del 10 marzo 2011 nonché alle direttive assessoriali in materia di cui alle note: 593 del 20 gennaio 2009, 4163 del 13 aprile 2009, 32275 del 6 aprile 2011 e 70864 del 2 settembre 2011.

Art. 7

(Conferimento borse di studio e di ricerca)

1. L'azienda conferisce incarichi individuali attraverso l'attribuzione di borse di studio o incarichi per attività di ricerca nell'ambito di progetti aziendali riguardanti l'assistenza sanitaria o per particolari attività compatibili con le finalità e la *mission* aziendale.

2. La fattispecie di cui al presente articolo riguarda, in particolare, tutti gli incarichi per i quali le singole articolazioni aziendali, in relazione a specifici programmi o progetti connessi con la propria attività e finanziati da Regione, Aziende e soggetti privati e da altri enti ed istituzioni pubbliche, necessitano di specifiche figure professionali.
3. I presupposti, i requisiti, le procedure e le modalità di finanziamento per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono disciplinati dall'apposito Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 2026 del 16 settembre 2011.

Art. 8

(Rapporti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa)

1. Nei casi in cui è necessario soddisfare temporanee esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio ed in alternativa alle procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento, l'ARNAS può ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e/o a rapporti di prestazione occasionale.
2. Ai fini della disciplina per il conferimento incarichi di cui al comma 1 e relativamente alle modalità di individuazione dei collaboratori, di pubblicizzazione dell'avviso nonché ai criteri di valutazione si rimanda allo specifico Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1334 del 25 giugno 2010.

Art. 9

(Mobilità interna)

1. Il ricorso all'istituto della mobilità interna resta disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di area e dagli accordi aziendali in materia.
2. L'Amministrazione garantisce massima diffusione e trasparenza alle procedure di mobilità interna attraverso l'applicazione dei principi generali e delle procedure previste dal presente Regolamento. In particolare, gli avvisi di mobilità interna vengono pubblicati all'albo pretorio dell'azienda, sul sito internet aziendale: www.ao-garibaldi.ct.it e sulla sezione intranet del sito medesimo, accessibile a tutti i dipendenti, per un periodo di trenta giorni.

Art. 10

(Riapertura dei termini)

1. Il Direttore Generale può rettificare o modificare il bando o prorogare o riaprire i termini della selezione per motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di proroga o di riapertura dei termini deve essere reso pubblico con le stesse modalità previste per il bando. In tali ipotesi restano valide le domande già presentate.
2. In presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse dell'Amministrazione il bando di selezione può essere revocato o annullato.

Art. 11

(Norma finale e di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa in materia concorsuale, al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché a tutte le altre normative vigenti che regolano il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Art. 12
(Disciplina transitoria)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di adozione.
2. Restano valide tutte le procedure concorsuali in itinere, ancorché non pienamente conformi al presente Regolamento, fatto salvo l'esercizio del diritto di annullamento della procedura o della riapertura dei termini di cui all'art. 10.

Art. 13
(Pubblicizzazione del Regolamento)

1. Il presente regolamento sarà pubblicato, contestualmente all'adozione e con carattere permanente, sul sito web aziendale www.ao-garibaldi.ct.it e trasmesso all'Assessorato Regionale per la Salute ed alle OO.SS. di categoria.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Angelo Pellicanò)